

*SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA
UFFICIO SERVIZI AL COMMERCIO E AL TERZIARIO*

***REGOLAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO***

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 97 del 28 settembre 1999
(in vigore dal 5 novembre 1999).

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 30 gennaio 2001.

REGOLAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 1

Definizione ed ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n.264, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla medesima legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

2. Ai fini del presente regolamento l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è definita "attività di consulenza automobilistica" ed i soggetti giuridici esercenti la medesima sono denominati "Studi di consulenza automobilistica".

3. Alla disciplina contenuta nella legge n. 264 del 1991, così come modificata ed integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n.11 e dalla legge 5 gennaio 1996, n.11, ed alle disposizioni applicative fissate dal presente regolamento soggiacciono:

a) le imprese e le società indicate nell'art. 2, comma 1, della legge n. 264 del 1991;

b) gli uffici diretti dell'Automobile Club d'Italia, in armonia con quanto previsto dall'art.1, comma 4, della legge n.11 del 1994, come integrato dalla legge n.11 del 1996, e dall'art. 337 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, come sostituito dall'art. 193 del d.P.R. 16 settembre 1996, n.610;

c) gli uffici in regime di concessione e di convenzionamento con gli Automobile Club, secondo il disposto di cui all'art.1, comma 4, della legge n.11 del 1994;

d) le autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto;

e) gli esercenti l'attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi e gli adempimenti ad esse connessi inerenti all'attività di consulenza automobilistica, se previsti, alla data del 5 settembre 1991, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S..

4. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Provincia rilasciata, secondo le modalità e le procedure stabilite nel presente regolamento, in favore degli Studi di consulenza automobilistica avviati successivamente alla data del 5 settembre 1991 nonché, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 10 della legge n. 264 del 1991, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n.11 del 1991, in favore degli operatori che, anteriormente alla medesima data, esercitavano l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. ovvero gestivano uffici di assistenza automobilistica in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club.

5. Sono escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 264 del 1991 e del presente regolamento l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cose per conto di terzi, svolta a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori, così come disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito in legge n. 11 del 1996, nonché l'attività di assistenza resa dai funzionari degli ex uffici UMA assorbiti nelle strutture regionali a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 76 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2

Programmazione provinciale delle autorizzazioni

1. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili su base provinciale, al fine dell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, è dato dalla relazione $N = V/2400$, in cui N = numero degli Studi di consulenza automobilistica, V = numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, così come stabilito dall'art. 1 del decreto del Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992.

2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze socio-economiche del contesto territoriale, possono essere autorizzati i nuovi Studi di consulenza automobilistica che si insediano nei Comprensori economico-urbanistici, individuati dalla legge regionale n. 40 del 1975, intesi come bacini di utenza nei quali, di norma, il numero degli Studi di consulenza automobilistica già esistenti risulti inferiore al numero delle autorizzazioni rilasciabili in base alla relazione $N = V/2400$.

3. Qualora pervengano più richieste di apertura di Studi di consulenza automobilistica da insediare in Comuni diversi del medesimo Comprensorio, possono essere accolte esclusivamente quelle relative ai Comuni nei quali il numero degli Studi di consulenza automobilistica già esistenti risulti inferiore al numero delle autorizzazioni rilasciabili in base alla relazione $N = V/2400$. In ogni caso, è riconosciuta priorità:

a) alle richieste relative ai Comuni nei quali, pur verificandosi disponibilità, non risulti insediato alcuno Studio di consulenza automobilistica;

b) alle richieste relative ai Comuni nei quali risulti più elevata la differenza tra il numero delle autorizzazioni rilasciabili in base alla relazione $N = V/2400$ ed il numero degli Studi di consulenza automobilistica già esistenti.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi precedenti può essere previsto che, fino ad un massimo del 10% sul numero delle autorizzazioni ancora attribuibili a livello provinciale e previa verifica delle effettive esigenze, si possa dare luogo all'apertura di nuovi Studi per quei Comuni che ne fossero totalmente sprovvisti, nel caso in cui pur manifestando questi disponibilità in applicazione della formula $N=V/2400$, ricadano in Comprensori nei quali la programmazione non prevederebbe l'apertura di ulteriori Studi di Consulenza Automobilistica.

In questo caso, l'apertura del nuovo Studio determinerà la contestuale riduzione di una delle autorizzazioni previste in quel Comprensorio e, specificatamente, nel Comune dello stesso Comprensorio che, in ambito provinciale, faccia registrare la maggiore disponibilità di nuove autorizzazioni rilasciabili.

Art. 3
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 4, del presente regolamento sono stabiliti all'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n.264, *così come modificato dall'art. 35 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.*

2. Ai sensi della vigente normativa in materia di prestazione a part-time nel pubblico impiego, l'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche in favore di dipendenti pubblici, purché l'attività svolta non risulti in contrasto con i compiti inerenti la qualità di pubblico dipendente e sia stata regolarmente autorizzata dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4
**Richiesta di autorizzazione per l'apertura di nuovi
Studi di consulenza automobilistica. Istruttoria preliminare**

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, deve rivolgere apposita richiesta di autorizzazione alla Provincia, la quale provvede ad istruirla.

2. La richiesta di autorizzazione, nella quale deve essere indicata l'esatta denominazione dello Studio di consulenza automobilistica e l'ubicazione dello stesso, deve essere redatta in bollo, secondo la vigente tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e deve essere debitamente sottoscritta. In armonia con le vigenti norme in materia, non è richiesto che la sottoscrizione sia autenticata ove la stessa sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità.

3. E' legittimato a richiedere l'autorizzazione il titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, il legale rappresentante od il socio amministratore.

4. Nel contesto dell'istanza, o con atto separato redatto in carta semplice e recante sottoscrizione non autenticata, il titolare dell'impresa individuale, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, deve dichiarare:

- a) i propri dati anagrafici;
- b) la cittadinanza;

- c) la residenza;
- d) di non aver riportato condanne penali per uno dei reati previsti dall'art.3, comma 1, let.c), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ovvero di aver beneficiato del provvedimento di riabilitazione disposto con sentenza definitiva, con l'indicazione dei relativi estremi di identificazione e dell'autorità giurisdizionale che l'ha pronunciata;
- e) di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali od a misure cautelari;
- f) di non essere stato interdetto o inabilitato;
- g) di non essere stato dichiarato fallito e di non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- h) di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale prescritto dall'art. 3, comma 1, let.f), della legge n. 264 del 1991, con l'indicazione dell'ufficio periferico della M.C.T.C. che lo ha rilasciato, della data ed il numero identificativo del rilascio.

5. Nel caso di società, le dichiarazioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), e g) del comma precedente debbono essere rese, a norma dell'art. 3, comma 2, della legge n. 264 del 1991:

- da tutti i soci, se si tratta di società semplici o in nome collettivo;
- dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice o per azioni;
- dal legale rappresentante e dai componenti del consiglio di amministrazione, se si tratta di società per azioni o a responsabilità limitata, ovvero di società cooperative;
- dal legale rappresentante e dai componenti il consiglio di amministrazione, in caso di consorzio; in tal caso è altresì richiesto che gli imprenditori singoli consorziati ovvero, a seconda dei casi, i soci, i soci accomandatari od i legali rappresentanti delle società consorziate rendano le dichiarazioni di cui alle lett. a) e c) del precedente comma 4.

La dichiarazione di cui alla let. h) del comma precedente deve essere resa, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge n. 264 del 1991, da almeno uno dei soggetti indicati ai punti precedenti.

6. Nel caso di società, alla richiesta di cui al precedente comma 2, debbono essere allegati copia fotostatica dell'atto costitutivo e certificazione recante "dicitura antimafia" rilasciata dalla competente C.C.I.A.A.

7. Nel caso di dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, l'interessato è altresì tenuto a dichiarare soddisfatte le condizioni indicate all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

8. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, la Provincia ne dispone il rigetto laddove sia accertata la sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, ovvero la carenza o l'insufficienza dei requisiti o delle condizioni prescritte; in caso contrario, procede alla prosecuzione dell'istruttoria, dandone comunicazione all'interessato e richiedendo, contestualmente, la produzione della documentazione indicata nel successivo art.5. Le domande prive di sottoscrizione, ovvero non sottoscritte secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, non sono accolte. Nel caso in cui la domanda o la documentazione allegata siano incomplete o rechino vizi sanabili, la Provincia ne dà comunicazione all'interessato il quale, entro 15 giorni dal ricevimento, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione richiesta, a pena di decadenza.

9. La Provincia procede all'esame delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione attestato dal numero di protocollo assegnato dal competente Ufficio Archivio.

10. In base all'ordine cronologico indicato nel comma precedente, sono ammesse all'istruttoria conclusiva, di cui al successivo art. 5, un numero massimo di richieste pari al numero di autorizzazioni programmate. La Provincia comunica agli interessati che le richieste non ammesse all'istruttoria conclusiva si intendono sospese sino al rilascio delle autorizzazioni programmate.

Art. 5 **Istruttoria conclusiva**

1. Entro il termine di decadenza di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione della domanda alla fase di istruttoria conclusiva, l'interessato è tenuto, al fine del rilascio della richiesta autorizzazione, a produrre la seguente documentazione:

- a) attestazione comprovante l'adeguata capacità finanziaria, redatta ai sensi del decreto del Ministro dei Trasporti 9 novembre 1992;
- b) planimetria quotata recante l'esatta indicazione della destinazione e delle superfici nette dei singoli locali sede dello Studio di consulenza automobilistica, in conformità a quanto prescritto dal decreto del Ministro dei Trasporti 9 novembre 1992, vidimata da un tecnico iscritto all'albo;
- c) certificazione comprovante la proprietà o l'usufrutto dei locali di cui al precedente punto b), ovvero la disponibilità degli stessi a titolo di comodato o di locazione, secondo le vigenti norme del codice civile;
- d) certificato di agibilità dei locali di cui al precedente punto b).

2. Nel caso di dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, deve altresì essere prodotta l'autorizzazione di cui al precedente art. 3 comma 2 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

3. Entro lo stesso termine indicato al comma 1 del presente articolo, il richiedente l'autorizzazione deve inoltre produrre le documentazioni prescritte dal successivo art.16, al fine del rilascio delle tessere di riconoscimento per il personale adibito allo svolgimento di adempimenti puramente esecutivi presso pubblici uffici, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 264 del 1991.

Art. 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al precedente articolo ed effettuate le verifiche necessarie la Provincia richiede all'interessato di produrre, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la seguente documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione:

a) (Abrogata)

b) ricevuta di versamento del contributo "una tantum" di cui all'art.8, comma 4, della legge n. 264 del 1991, effettuato secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 26 aprile 1996;

c) ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa, se dovuta ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente entro i termini previsti, la Provincia disporrà la decadenza dell'autorizzazione.

3. Verificata la regolarità delle documentazioni di cui al precedente comma 1, la Provincia procede al rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione all'interessato, all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C., al P.R.A., ai Vigili Urbani del Comune interessato, alla C.C.I.A.A., alla Questura ed all'Ufficio Imposte Dirette competente.

4. L'originale dell'autorizzazione rilasciata deve essere esposto nell'ingresso o nell'ufficio segreteria dello Studio di consulenza automobilistica in modo ben visibile al pubblico.

5. L'autorizzazione decade a seguito di cessazione dell'attività dichiarata o accertata in sede di esercizio della vigilanza di cui all'art. 22 del presente regolamento. In caso di cessazione dichiarata dell'attività, l'interessato deve darne immediata comunicazione scritta alla Provincia, allegando l'originale dell'autorizzazione e le tessere di riconoscimento previste dal successivo art.16. Preso atto della predetta comunicazione ovvero accertata la cessazione dell'attività, la Provincia dispone, ai sensi del presente comma, la revoca dell'autorizzazione.

Art. 7 **Cauzione pecuniaria**

(Abrogato)

Art. 8 **Uffici diretti dell'Automobile Club d'Italia**

1. A norma dell'art. 1, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, come integrato dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, l'attività di consulenza

automobilistica esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia è soggetta ad autorizzazione della Provincia.

2. L'attività di cui al precedente comma 1 è svolta dagli appositi uffici dipendenti dell'Automobile Club d'Italia individuati, ai sensi dell'art. 337 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 193 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, tramite elenco da comunicare alla Provincia. Ogni variazione che venga apportata al predetto elenco deve essere comunicata alla Provincia entro 30 giorni.

3. Sono soggetti all'autorizzazione prevista dal comma 1 del presente articolo gli uffici dipendenti dell'Automobile Club d'Italia istituiti successivamente alla entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264. L'autorizzazione è rilasciata direttamente in capo all'Automobile Club richiedente, in conformità alle risultanze dell'elenco comunicato alla Provincia ai sensi del precedente comma 2, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni. Legittimato a richiedere la predetta autorizzazione è il Presidente dell'Automobile Club interessato.

4. La Provincia provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 secondo i criteri, le modalità e le procedure fissate dai precedenti artt. 2,3,4,5 e 6.

5. Le dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. a), b), c), d), e), f), g). ed h) del presente regolamento sono rese dal preposto alla gestione dell'ufficio per il quale l'autorizzazione è richiesta.

6. Oltre alle documentazioni previste dall'art. 5, comma 1 lett. b), c), d) e comma 3, del presente regolamento, deve essere prodotta copia conforme dello stato matricolare relativo al preposto alla gestione dell'ufficio per il quale l'autorizzazione è richiesta.

7. Gli uffici autorizzati ai sensi del presente articolo soggiacciono alle disposizioni previste dagli artt. 4,6,7,8 e 9 della legge n. 264 del 1991.

8. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità fisica del preposto alla gestione dell'ufficio autorizzato a norma del presente articolo, l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, previa nomina di un nuovo preposto il quale, entro il periodo indicato deve dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale previsto dall'art. 3, comma 1, let. f),

della legge n. 264 del 1991, pena la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1. La prosecuzione provvisoria dell'attività è disposta con nulla-osta della Provincia, previa verifica del possesso da parte del nuovo preposto degli ulteriori requisiti previsti dal citato art. 3, comma 1, della legge n. 264 del 1991.

9. L'avvenuto conseguimento dell'attestato di idoneità professionale da parte del preposto alla gestione dell'ufficio deve essere comunicato entro 60 gg. alla Provincia che ne prende atto previa verifica della regolarità amministrativa. Secondo le medesime modalità indicate nell'art. 4, comma 4, del presente regolamento, l'interessato è tenuto a dichiarare l'ufficio periferico della M.C.T.C. che ha rilasciato il predetto attestato nonché il numero e la data di identificazione di quest'ultimo.

10. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, l'eventuale sostituzione del preposto alla gestione dell'ufficio deve essere preventivamente comunicata alla Provincia che ne prende atto previa verifica del possesso da parte del nuovo preposto di tutti i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 264 del 1991.

Art. 9

Uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club

1. A norma dell'art.1, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n.11, l'attività di consulenza automobilistica esercitata dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club è soggetta ad autorizzazione della Provincia.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma concerne gli uffici istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, ed è rilasciata direttamente in capo all'Automobile Club richiedente.

3. *La Provincia procede al rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 del presente articolo secondo i criteri, le modalità e le procedure fissate dagli artt. 2, 3, 4, 5, e 6 del presente regolamento.*

4. Il titolare dell'ufficio per il quale è fatta richiesta di autorizzazione deve essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 3, comma 1. della legge n. 264 del 1991. Nel caso di società, si applica il disposto di cui al citato art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 264 del 1991.

5. Oltre a quanto prescritto nell'art. 4, comma 4 del presente regolamento, l'Automobile Club competente è tenuto ad indicare la data in cui è stato instaurato il rapporto di concessione o di convenzionamento con l'ufficio per il quale l'autorizzazione è richiesta. Entro il termine di decadenza indicato dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento, deve altresì essere prodotta copia dell'atto di concessione o di convenzionamento recante data certa.

6. Gli obblighi previsti dall'art. 3, comma 4, della legge n. 264 del 1991, *così come modificato dall'art. 35, comma 2, della legge n. 472 del 1999*, gravano sull'Automobile Club richiedente.

7. Il titolare dell'ufficio per il quale l'autorizzazione è richiesta è tenuto all'esatto adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 6 e 7 della legge n. 264 del 1991.

8. All'Automobile Club, titolare dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1, si applica l'art. 9 della legge n. 264 del 1991.

9. Nel caso in cui, a qualsiasi titolo, venga meno il rapporto di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club, quest'ultimo è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 15 giorni dall'evento, alla Provincia. A seguito di detta comunicazione la Provincia dispone che l'autorizzazione resti sospesa per un periodo di 6 mesi, prorogabile per altri 6 mesi, entro il quale il titolare Automobile Club è tenuto a richiederne la riattivazione in capo ad un nuovo ufficio in regime di concessione o di convenzionamento, pena la revoca dell'autorizzazione stessa. In ogni caso, l'autorizzazione sospesa è computata ai fini della definizione della programmazione provinciale delle autorizzazioni.

10. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 9, il titolare dell'impresa o la società potranno esercitare l'attività di consulenza automobilistica solo previo rilascio di una nuova autorizzazione da parte della Provincia secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dal presente regolamento, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 9, comma 4, della legge n. 264 del 1991, salvo che il fatto non sia previsto dalle vigenti norme del codice penale come fattispecie autonoma di reato.

Art. 10
Regime applicabile agli Studi di consulenza preesistenti
alla data del 5 settembre 1991

1. L'attività di consulenza automobilistica esercitata dagli uffici diretti dell'Automobile Club d'Italia istituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264 non è soggetta ad autorizzazione provinciale.

2. Le imprese e le società che, alla data di entrata in vigore della legge n. 264 del 1991, hanno esercitato effettivamente, per oltre 3 anni, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S., conseguono a domanda l'autorizzazione provinciale secondo i criteri stabiliti dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge n. 264 del 1991, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11.

3. Le imprese e le società che, alla data di entrata in vigore della legge n. 264 del 1991 hanno esercitato effettivamente, per meno di 3 anni, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S., conseguono a domanda l'autorizzazione provinciale provvisoria alla prosecuzione dell'attività secondo i criteri stabiliti dall'art. 10, commi 3 e 4 della legge n. 264 del 1991, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 11 del 1994.

4. Quanto disposto nei precedenti commi 2 e 3 si applica anche agli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club, ancorché privi di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S..

5. Al mancato conseguimento dell'attestato di frequenza con profitto del corso di formazione professionale, nella prima o nella seconda sessione utile, previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 264 del 1991, come sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge n. 11 del 1994, consegue la revoca dell'autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi del precedente comma 3.

6. Ai soggetti indicati nei precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano tutte le prescrizioni contenute nella legge n. 264 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, e nel presente regolamento in materia di esercizio dell'attività di consulenza automobilistica. Gli uffici in regime di concessione o di

convenzionamento con gli Automobile Club sono altresì tenuti a curare direttamente l'adempimento degli incarichi ricevuti dai committenti.

7. Nel caso in cui, a qualunque titolo, venga meno il rapporto di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club, i soggetti di cui al precedente comma 4 sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia entro 15 giorni. Gli interessati continuano ad esercitare l'attività di consulenza automobilistica, sulla base della autorizzazione rilasciata dalla Provincia ai sensi del presente articolo, ma sono tenuti ad astenersi dall'utilizzare il logo "Automobile Club" e dall'esercitare tutte le attività cui erano legittimati sulla base dell'estinto rapporto di concessione o di convenzionamento. In caso di inosservanza di quanto prescritto nel presente comma, trova applicazione l'art. 9 della legge n. 264 del 1991.

Art. 11

Decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale

1. A norma dell'art. 4, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo i quali, entro tale periodo, devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. Entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, i soggetti di cui al precedente comma 1 inoltrano alla Provincia richiesta di autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività, a pena di decadenza. La prosecuzione di fatto dell'attività senza che sia stato richiesto il rilascio della predetta autorizzazione provvisoria è perseguibile ai sensi dell'art. 9 della legge n. 264 del 1991.

3. Nel contesto della richiesta di autorizzazione provvisoria o con atto separato, secondo i criteri e le modalità stabilite nell'art. 4 del presente regolamento, i soggetti di cui al precedente comma 1 debbono dichiarare i fatti, gli stati e le qualità personali di cui al medesimo art. 4, comma 4, lett. a), b), c), d), e), f) e g), nonché la qualità di eredi od aventi causa del titolare deceduto o per il quale è sopravvenuto lo stato di incapacità fisica.

4. La Provincia, accertata la sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria, ne dà comunicazione all'interessato

richiedendo, contestualmente, la produzione della documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e c) del presente regolamento, nonché il certificato medico comprovante lo stato di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale e la copia conforme dell'atto di trasferimento dell'impresa. Qualora l'interessato, contestualmente al trasferimento dell'impresa, operi un cambiamento di sede, i locali individuati dovranno rispondere ai requisiti di cui al D.M. 9 novembre 1992 e all'art. 2, comma 4 della legge 4 gennaio 1994, n.11, e dovrà essere prodotta la documentazione di cui al precedente art.5, comma 1, lett. b) e d). Detta documentazione dovrà essere in ogni caso prodotta al momento del rilascio dell'autorizzazione definitiva di cui al successivo art. 13.

5. La Provincia procede al rilascio della autorizzazione provvisoria di cui al precedente comma 2 secondo le modalità e le procedure stabilite nell'art. 6 del presente regolamento.

6. Al mancato conseguimento dell'attestato di idoneità professionale entro i termini indicati nel precedente comma 1 consegue la revoca dell'autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n.11 del 1994.

Art. 12

Decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale

1. A norma dell'art. 4, comma 5, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, in caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato d'idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato d'idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264. A tal fine, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve essere richiesto alla Provincia il nulla-osta alla prosecuzione provvisoria dell'attività, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente regolamento.

2. Nel contesto della richiesta di cui al comma precedente, ovvero con atto separato, debbono essere rese le dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. a), b), c), d), e), f) e g), nonché quelle relative alle risultanze dei dati iscritti nel registro delle imprese in ordine alla intervenuta modifica della compagine

sociale o delle cariche sociali e deve altresì essere allegato il certificato di morte del socio o dell'amministratore, ovvero il certificato medico attestante lo stato di incapacità fisica dello stesso.

3. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 2 non sono dovute per quei soggetti i cui requisiti personali siano stati già accertati dalla Provincia in sede di rilascio dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente regolamento, salvo che non siano intervenute variazioni.

4. La Provincia rilascia il richiesto nulla-osta previo accertamento della sussistenza dei presupposti di legge per la prosecuzione provvisoria dell'attività.

5. Al mancato conseguimento dell'attestato di idoneità professionale entro i termini prescritti consegue la revoca del nulla-osta rilasciato ai sensi del presente articolo nonché la revoca dell'autorizzazione di cui all'art.1, comma 4 del presente regolamento.

Art. 13

Autorizzazione definitiva alla prosecuzione dell'attività di consulenza automobilistica

1. I soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 10 del presente regolamento ottengono l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica previa richiesta da inoltrare alla Provincia entro 60 giorni successivi al conseguimento, nella prima o nella seconda sessione utile, dell'attestato di frequenza con profitto del corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11. Nel contesto della richiesta o con atto separato, secondo i criteri e le modalità stabilite nell'art. 4, comma 4, del presente regolamento, l'interessato è tenuto a dichiarare specificatamente l'Ente presso cui ha conseguito il predetto attestato, la data di avvenuto rilascio nonché la sessione di frequenza del corso di formazione professionale.

2. I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 11 del presente regolamento ottengono l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica previa richiesta da inoltrare alla Provincia entro 60 giorni successivi al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge n. 264 del 1991. Nel contesto della richiesta o con atto

separato, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 4, comma 4, del presente regolamento, l'interessato è tenuto a dichiarare specificatamente l'ufficio periferico della M.C.T.C. che ha rilasciato il predetto attestato nonché il numero e la data di identificazione di quest'ultimo. Lo stesso è tenuto altresì a produrre la documentazione di cui al precedente art.11, comma 4.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione definitiva non si tiene conto dei criteri fissati dall'art. 2 del presente regolamento. Con riguardo ai soggetti di cui al precedente comma 1, si prescinde altresì dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, let. g), della legge n. 264 del 1991.

4. Nell'ipotesi contemplata nell'art. 12 del presente regolamento, entro 60 giorni dalla data in cui il socio o l'amministratore ha conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge n. 264 del 1991, l'interessato è tenuto a darne comunicazione scritta alla Provincia che ne prende atto previa verifica della regolarità amministrativa. Secondo le medesime modalità indicate nell'art. 4, comma 4, del presente regolamento, l'interessato è tenuto a dichiarare l'ufficio periferico della M.C.T.C. che ha rilasciato il predetto attestato nonché il numero e la data di identificazione di quest'ultimo.

5. Il mancato rispetto dei termini previsti nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo è sanzionato in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dall'art. 9 della legge n. 264 del 1991.

Art. 14

Trasferimento della titolarità del complesso aziendale, modificazioni e trasformazioni societarie, variazione della denominazione o della ragione sociale

1. A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, nel caso di trasferimento della titolarità del complesso aziendale, a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente, compreso l'attestato di idoneità professionale previsto dall'art. 5 della medesima legge n. 264 del 1991.

2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente, si applicano le modalità e le procedure stabilite dagli artt. 4, 5 e 6, del presente regolamento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2. L'avente causa è tenuto a produrre copia conforme dell'atto di trasferimento del complesso aziendale e l'originale della autorizzazione rilasciata in capo al dante causa.

3. (Abrogato)

4. L'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica non si interrompe se nell'atto di trasferimento del complesso aziendale è espressamente previsto che gli effetti dello stesso decorrono dalla data di rilascio della nuova autorizzazione in capo all'avente causa.

5. In tutti i casi di trasformazioni societarie, la Provincia procede al rilascio di una nuova autorizzazione secondo le modalità e le procedure stabilite nei precedenti artt. 4, 5 e 6, in deroga alle norme fissate dall'art. 2. Il soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione è tenuto altresì a produrre copia conforme della documentazione attestante l'avvenuta trasformazione societaria. Contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione, la Provincia procede alla revoca di quella precedente.

6. Le modificazioni della compagine sociale, della ragione o denominazione sociale debbono essere comunicate entro 30 gg. alla Provincia che ne prende atto, previa verifica, per i soggetti interessati, dei prescritti requisiti. Esse comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente regolamento.

7. Alla semplice variazione della denominazione dello Studio di consulenza automobilistica consegue il mero aggiornamento della autorizzazione.

8. In tutti i casi in cui, a norma del presente articolo, è previsto il rilascio di una nuova autorizzazione o l'aggiornamento dell'autorizzazione medesima, l'interessato è tenuto, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, a farne richiesta alla Provincia, allegando la documentazione inerente.

9. Nell'ipotesi in cui oggetto del trasferimento di cui al precedente comma 1 sia il complesso aziendale riferito ad un ufficio in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club, si applicano i seguenti criteri:

a) se l'ufficio è stato istituito anteriormente alla data del 5 settembre 1991 e l'avente causa conserva il rapporto di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club, a fronte della revoca dell'autorizzazione in possesso del dante causa la Provincia rilascia la nuova autorizzazione in capo

all'Automobile Club richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11;

b) se l'ufficio è stato istituito anteriormente alla data del 5 settembre 1991 e l'avente causa non conserva il rapporto di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club, a fronte della revoca dell'autorizzazione in possesso del dante causa, la Provincia rilascia la nuova autorizzazione direttamente in capo al medesimo avente causa, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo;

c) se l'ufficio è stato istituito successivamente alla data del 5 settembre 1991, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 15

Titolarità di più studi di consulenza automobilistica

1. Nell'ipotesi di titolarità, in capo ad un medesimo soggetto, di più Studi di consulenza automobilistica, ciascuno di questi soggiace alla disciplina contenuta nella legge 8 agosto 1991, n. 264 e nella legge 4 gennaio 1994, n. 11.

2. Fermo restando il possesso in capo al titolare di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti, è fatto obbligo allo stesso di adibire presso ogni Studio di consulenza automobilistica, avviato dopo il 5 settembre 1991, un preposto legittimato ad agire in nome e per conto del titolare stesso, previa autorizzazione della Provincia.

3. Il preposto di cui al comma precedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), della legge n. 264 del 1991. Per i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3, comma 2, e 5, comma 2, del presente regolamento.

4. Quanto disposto nei commi precedenti si applica, anche nel caso di titolarità di un unico Studio di consulenza automobilistica, ogniqualvolta il titolare dello stesso reputi opportuna la nomina di un preposto che lo coadiuvi nell'esercizio della propria attività di consulenza automobilistica. In tal caso la Provincia ne prende atto, previo accertamento dei requisiti di cui al comma precedente.

Art. 16
Tessere di riconoscimento del personale addetto
agli Studi di consulenza automobilistica

1. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1 dell'art.4 della legge 8 agosto 1991, n. 264, gli Studi di consulenza automobilistica possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di dipendenti con contratto di lavoro subordinato che siano in possesso dei requisiti previsti alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 della medesima legge n. 264 del 1991.

2. Per il personale di cui al comma precedente devono essere rispettate le normative vigenti in materia assistenziale, previdenziale infortunistica e fiscale.

3. Per i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3, comma 2, e 5 comma 2 del presente regolamento.

4. Al fine della immediata identificabilità presso i pubblici uffici dei dipendenti di cui al comma 1, nonché dello stesso titolare dell'impresa individuale, dei collaboratori familiari ovvero dei soci e dei legali rappresentanti, la Provincia rilascia apposite tessere di riconoscimento, su richiesta dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 3, del presente regolamento.

5. Alla richiesta di cui al comma precedente, devono essere allegati:

a) copia del libro matricola o dell'ultima busta paga per i dipendenti e ogni altra documentazione valida per i soci e collaboratori familiari;

b) n. 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata;

c) n. 1 marca da bollo;

d) ricevuta di versamento sul c/c postale intestato al Servizio Tesoreria della Provincia per l'importo indicato dall'Ente a titolo di contributo spese.

Deve altresì essere indicato il numero di codice meccanografico rilasciato dal competente ufficio periferico della M.C.T.C..

I dipendenti, i collaboratori familiari e i soci per i quali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento non è prescritta la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 264 del 1991, debbono dichiarare:

- di non aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal citato art. 3, comma 1, let. c), della legge n. 264 del 1991;
- di non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali od a misure cautelari;
- di non essere stati interdetti o inabilitati;
- di non essere stati dichiarati falliti e di non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento.

Tali dichiarazioni, redatte in carta semplice e recanti sottoscrizione non autenticata, debbono essere rese nella consapevolezza delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e debbono essere allegate alla richiesta di cui al precedente comma 4.

6. La Provincia rilascia le tessere di riconoscimento, previa verifica della regolarità formale e sostanziale della richiesta.

7. Nell'ipotesi in cui il soggetto munito di tessera di riconoscimento non venga più adibito, per qualsiasi ragione, allo svolgimento degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, è fatto obbligo di tempestiva restituzione della relativa tessera alla Provincia.

8. In tutti i casi in cui, a norma del presente regolamento, è prescritto il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica in sostituzione di quella già rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 3 della legge n. 264 del 1991, l'intestatario di quest'ultima è tenuto alla restituzione delle tessere di riconoscimento previste dal presente articolo.

Art. 17

Locali e trasferimento delle sedi degli Studi di consulenza automobilistica

1. I locali degli studi di consulenza automobilistica devono rispondere alle prescrizioni contenute negli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti 9 novembre 1992 e nell'art. 2, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n.11. Gli stessi devono, in ogni caso, essere sempre curati al fine di garantirne il decoro, l'igienicità e la salubrità, nonché al fine di assicurare l'efficienza e la rispondenza degli impianti e delle attrezzature alle normative vigenti.

- 2.** Al fine del trasferimento della sede in locali ubicati nell'ambito dello stesso Comune, l'interessato deve farne preventiva richiesta alla Provincia, producendo le documentazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), c) e d) del presente regolamento.
- 3.** Verificata l'idoneità dei locali di cui al comma precedente, la Provincia procede all'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 4 del presente regolamento. Tale aggiornamento equivale a nulla-osta al trasferimento di sede.
- 4.** Il trasferimento della sede in locali ubicati in un Comune diverso è ammesso a condizione che si tratti di un Comune ricompreso nei Comprensori individuati nell'art. 2 del presente regolamento, purché siano rispettati i criteri fissati dalla norma stessa.
- 5.** Ai trasferimenti disciplinati dal comma precedente si applicano le procedure indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo.
- 6.** A norma dell'art. 3 del Decreto del Ministro dei Trasporti 9 novembre 1992, i criteri stabiliti negli artt. 1 e 2 del medesimo Decreto si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza automobilistica prima della entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività, a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi.
- 7.** La deroga prevista nel comma precedente non si estende ai casi di sfratto per morosità e può essere accordata solo a seguito della produzione di copia conforme del provvedimento di sfratto esecutivo adottato secondo le vigenti norme in materia. La medesima deroga si applica altresì agli Studi di consulenza automobilistica avviati successivamente alla entrata in vigore della legge n. 264 del 1991 e nel caso di trasferimento dei locali necessitato da cause di forza maggiore.
- 8.** Il trasferimento in locali non conformi ai criteri stabiliti dagli artt. 1 e 2 del citato Decreto del Ministro dei Trasporti 9 novembre 1992, motivato da ipotesi di sfratto o da altre cause di forza maggiore, si intende autorizzato in via provvisoria per un periodo definito sulla base della valutazione delle cause che hanno determinato la deroga stessa. Alla scadenza del periodo accordato l'interessato dovrà disporre di locali così come prescritti dalla normativa, in difetto dovendosi procedere alla revoca dell'autorizzazione.
- 9.** In ottemperanza al disposto di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 11 del 1994, nei locali sede degli uffici di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento,

oltre che l'attività di consulenza automobilistica possono essere svolti esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'A.C.I.. Nei locali sede degli uffici delle imprese e delle società che esercitano l'attività di consulenza automobilistica possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto, tra cui quelli relativi all'attività di assicurazione.

Art. 18 **Registro-giornale**

1. A norma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il titolare dell'impresa o, in caso di società, gli amministratori sono tenuti a redigere un registro-giornale nel quale sono annotati gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico stesso si riferisce.

2. Prima di essere messo in uso, il registro-giornale deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio, ai sensi del vigente art. 2215 cod. civ..

3. Il registro-giornale deve essere curato e compilato in ogni sua parte, non deve recare abrasioni e, se si rende necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2219 cod. civ..

4. Il registro-giornale deve essere conservato, a norma dell'art. 2220 cod. civ., per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione e deve essere tenuto costantemente a disposizione degli organi competenti al controllo.

5. Stante il disposto di cui all'art. 2220 cod. civ., così come modificato dall'art. 7 bis della legge 8 agosto 1994, n. 489, di conversione del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, è data facoltà di conservazione del registro-giornale sotto forma di registrazione su supporto di immagini che debbono essere rese leggibili in ogni momento. Al termine di ogni giornata lavorativa, le predette registrazioni debbono essere trascritte su modulo continuo con l'ausilio del mezzo informatico.

6. A tutti gli effetti di legge, la tenuta del registro-giornale con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nel caso in cui, in sede di controllo, gli stessi risultino aggiornati sugli

appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Art. 19

Ricevuta di consegna

1. A norma dell'art. 92 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificati dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, l'impresa o la società di consulenza automobilistica, quando il documento di abilitazione alla guida o il documento di circolazione del mezzo di trasporto venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, sono tenute a rilasciare una ricevuta conforme al modello di cui al decreto del Ministro dei Trasporti 8 febbraio 1992.

2. La ricevuta di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve coincidere con quella annotata sul registro-giornale al momento dell'affidamento dell'incarico da parte del committente.

3. Nel caso in cui il documento di cui al comma 1 sia consegnato dal committente successivamente all'affidamento dell'incarico, la data di rilascio della ricevuta di consegna deve coincidere con quella annotata sul registro-giornale al momento dell'effettiva consegna del documento stesso.

4. Le ricevute di consegna devono essere numerate progressivamente e predisposte in duplice copia a ricalco e debbono essere sottoscritte, con firma apposta per esteso, dal soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica secondo i principi accolti dall'art. 3 della legge n. 264 del 1991 e dall'art. 10 della medesima legge, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 11 del 1994.

5. Le ricevute di consegna devono essere curate e compilate in ogni parte e non devono recare cancellature o abrasioni. Le copie delle ricevute di consegna debbono essere rilegate e conservate, in base al numero progressivo ed alla data di rilascio, per lo stesso periodo di tempo per il quale è fatto obbligo di conservazione del registro-giornale in cui è annotata la data di rilascio della ricevuta stessa.

Art. 20
Orari di apertura e sospensione dell'attività
degli Studi di consulenza automobilistica

1. Gli orari di apertura di ciascuno Studio di consulenza automobilistica debbono essere esposti all'esterno dello stesso in maniera ben visibile al pubblico e debbono essere comunicati alla Provincia.
2. Il periodo di sospensione dell'attività durante le ferie estive deve essere comunicato alla Provincia con un anticipo di almeno 15 giorni, e ne deve essere data notizia al pubblico mediante affissione all'esterno dello Studio di consulenza automobilistica di un cartello ben visibile.
3. In caso di comprovata necessità, l'attività può essere sospesa per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabile per altri sei mesi, previo nulla-osta della Provincia. Trascorso il predetto periodo di sospensione senza che l'attività venga riattivata, la Provincia verifica la sussistenza di eventuali presupposti per procedere alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente regolamento.

Art. 21
Tariffe

1. Gli Studi di consulenza automobilistica applicano le tariffe minime e massime stabilite, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264, dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione con proprio decreto.
2. In ogni caso, le tariffe praticate da ciascuno Studio di consulenza automobilistica devono essere permanentemente affisse, all'interno dei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in maniera tale che risultino ben visibili e leggibili al pubblico.

Art. 22
Vigilanza

1. A norma dell'art. 9, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, la Provincia ed i Comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale vigilano sull'applicazione

della legge medesima. La Provincia ed i Comuni vigilano altresì sulla corretta osservanza delle norme contenute nel presente regolamento. E' fatta salva, in ogni caso, la competenza degli organi di polizia giudiziaria prevista dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. La Provincia svolge le funzioni di vigilanza di cui al comma precedente per mezzo del personale all'uopo autorizzato e della Polizia Municipale presso il Comune ove ha sede lo Studio di consulenza automobilistica. Previa intesa, l'attività di vigilanza può essere esercitata anche congiuntamente dal personale della Provincia e del Comune.

3. Il personale addetto alla vigilanza può, al fine dell'accertamento di eventuali violazioni, ispezionare i locali ove viene svolta l'attività di consulenza automobilistica, prendere visione del registro-giornale e delle copie delle ricevute di consegna di cui agli artt. 18 e 19 del presente regolamento, assumere informazioni ed effettuare gli accertamenti necessari alla verifica del regolare esercizio dell'attività medesima, nonché procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, secondo i criteri stabiliti dall'art. 13, comma 3, della legge n. 689 del 1981.

4. La Provincia procede ai necessari accertamenti anche su formale segnalazione degli uffici ispettivi degli organi preposti alla tutela previdenziale dei lavoratori ed alla tutela della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro, nonché degli uffici pubblici presso cui gli Studi di consulenza automobilistica espletano la propria attività di intermediazione.

5. Accertata la sussistenza di eventuali violazioni, l'organo accertatore procede alla immediata contestazione delle stesse redigendo apposito verbale, copia del quale deve essere consegnata, a seconda dei casi, al titolare dell'impresa, al legale rappresentante od all'amministratore, nonché ai soggetti eventualmente obbligati in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Laddove non si renda possibile procedere alla contestazione immediata, il predetto verbale è notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Si applicano, in ogni caso, i criteri stabiliti dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981.

6. Qualora la violazione sia accertata da una autorità diversa dalla Provincia, il verbale di cui al comma precedente è trasmesso a quest'ultima al fine di provvedere all'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

Art. 23 Sanzioni

1. In caso di irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica ovvero di inosservanza di quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento, viene adottato atto di diffida (art. 9, comma 2, legge 8 agosto 1991, n. 264).

2. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 264 del 1991 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi (art. 9 comma 2, legge n. 264 del 1991).

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 264 del 1991 e quando siano accertati gravi abusi. In questo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale (art. 9, comma 3, legge n. 264 del 1991).

4. Chiunque esercita l'attività di consulenza automobilistica senza essere in possesso della prescritta autorizzazione della Provincia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni (art. 9, comma 4, legge n. 264 del 1991).

5. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, ove difetti altresì il possesso dell'attestato di idoneità professionale si applica l'articolo 348 del codice penale (art. 9 comma 4, legge n. 264 del 1991).

6. Entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione o notifica di cui all'art. 22, comma 5, del presente regolamento, il responsabile della violazione, per la quale è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. In applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689 del 1981, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione di cui all'art. 22, comma 5, del presente regolamento, l'interessato che non aderisca al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria applicata può presentare scritti e documenti nonché chiedere di essere sentito a propria difesa. Tenuto conto delle dichiarazioni rese ed esaminati i documenti prodotti dall'interessato, è disposta, con ordinanza motivata, l'archiviazione degli atti ovvero l'ingiunzione al pagamento della

somma dovuta. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento è notificata all'autore della violazione ed ai soggetti obbligati solidalmente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento può essere proposta opposizione innanzi al Pretore del luogo della avvenuta violazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981.

8. Nel caso in cui la violazione amministrativa sia obiettivamente connessa con un reato e non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, quest'ultima è applicata dal giudice penale, con la sentenza di condanna, a norma dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981.

9. Con l'atto di diffida, di cui al comma 1 del presente articolo, l'interessato è formalmente invitato a desistere dalle irregolarità accertate, nonché a ripristinare, ove possibile, lo "status quo ante".

10. Con il provvedimento di sospensione di cui al comma 2 del presente articolo, è inibito per il tempo prescritto l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, con obbligo conseguente di chiusura al pubblico dei locali sede dello Studio di consulenza automobilistica, ad eccezione dell'ipotesi in cui i locali stessi siano destinati all'esercizio anche di altre attività autorizzate.

11. Con il provvedimento di revoca, di cui al comma 3 del presente articolo, è inibito in via definitiva l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica.

Art. 24

Norme transitorie e finali

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 10, comma 5, della legge n. 264 del 1991, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, e del concreto svolgimento dei prescritti corsi di formazione professionale, gli operatori di cui al comma 3 del medesimo art. 10 continuano ad esercitare l'attività di consulenza automobilistica sulla base dell'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme generali dell'ordinamento ed alle specifiche discipline adottate in materia di esercizio dell'attività di consulenza automobilistica.

3. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, sostituisce a tutti gli effetti quello precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70 del 7 marzo 1995.